FRANCESCO PIO
CARACCIOLO DI MELISSANO
NOTAIO

ALLEGATO "C" AL N.2148 DI REP. N.1484 DI RACC.

S T A T U T O

Art. 1) - DENOMINAZIONE -

1.1 La società è denominata **"PROFESSIONISTI IMMOBILIARI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"** (*di seguito, la "**Società**"*).

1.2 La denominazione sociale può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o altri segni di interpunzione.

Art. 2) - SEDE -

2.1 La Società ha sede nel Comune di Monza all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (*ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza*), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3) - DURATA -

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (*trentuno*) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) - OGGETTO -

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consorziate nel settore immobiliare che vanno dalla commercializzazione di immobili alla ristrutturazione con esecuzione di opere, ivi compresa la gestione e manutenzione degli edifici e porzioni di essi, nonché l'erogazione di servizi per gli edifici e le imprese consorziate, ed in particolare:

- la promozione di ogni forma dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;
- lo sviluppo di ogni tipo di attività compreso quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati e consociati;
- la realizzazione di studi di mercato e la verifica di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi, la progettazione e realizzazione di complesse opere civili ed industriali, compresi tutti i servizi collegati e tutte le prestazioni inerenti quali studi di fattibilità, analisi tecnico-economiche, indagini di mercato, elaborazione di piani finanziari e studi di costo, ricerca di fonti di finanziamento, attività di project management, direzione dei lavori, supervisione alla costruzione, assistenza ai lavori civili e/o industriali nei cantieri, montaggi e/o loro supervisione, collaudi ed ispezione delle apparecchiature e degli impianti in costruzione, con la precisazione che l'incarico relativo allo svolgimento di attività di progettazione e di consulenza e di ogni altra attività riservata dalla legge alle professioni protette sarà espletata da professionisti nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi professionali;
- la prestazione di servizi di consulenza tecnica, industriale, commerciale ed aziendale, e in particolare la prestazione di servizi di direzione tecnica, commerciale e gestionale degli impianti realizzati;
- l'assistenza ai committenti nella commercializzazione dei relativi prodotti;
- l'offerta di consulenza globale intesa quale espressione dell'insieme delle singole specializzazioni dei consorziati rivolta ad Imprese private ed ad

organismi pubblici.
- Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte, sia in Italia che all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero.
- Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ed inoltre potrà compiere, sempre in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, con esclusione della locazione finanziaria come parte attiva e di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, e concedere (*qualora ricorra l'interesse della Società, in via secondaria e sempre non nei confronti del pubblico*) fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche reali, anche a favore di terzi, partecipare ad ATS ed ATI, nonché assumere cariche sociali e partecipazioni in altre società, consorzi, enti commerciali o non, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio e purché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti - di fatto - modificato l'oggetto sociale e sempre nel pieno rispetto della legislazione vigente.
- Tutte le attività di cui sopra devono sempre essere svolte nel rispetto delle norme che ne limitano e ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento alle attività di natura finanziaria ed alle attività strettamente riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
- La Società, inoltre, potrà accedere a tutti i contributi e richiedere tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 5) - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI -

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) e diviso in quote ai sensi di Legge.

5.2 Possono essere conferiti, sia in sede di costituzione della Società che a liberazione di un aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. In caso di conferimento di una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestata a garanzia di detto conferimento, possono essere sostituite con il versamento di una cauzione in denaro a favore della Società stessa.

Art. 6) - AUMENTO DI CAPITALE -

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.2 L'Assemblea - all'unanimità - può deliberare aumenti del capitale sociale che prevedano l'assegnazione delle quote di partecipazione (*ai soci o ai terzi*) in misura non proporzionale ai conferimenti, ai sensi dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2468 del codice civile.

Art. 7) - RIDUZIONE DI CAPITALE -

7.1 Alle decisioni di riduzione del capitale si applicano gli articoli 2482 e seguenti del codice civile.

7.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, non sarà necessario il preventivo deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista

dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del codice civile.

7.3 La riduzione del capitale sociale può essere attuata anche mediante assegnazione, a singoli soci o a gruppi di soci, di determinate attività sociali.

Art. 8) - FINANZIAMENTI DEI SOCI -

8.1 I soci potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

8.2 Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi di interessi.

8.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Art. 9) - TITOLI DI DEBITO -

9.1 La Società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Art. 10) - COMUNICAZIONI -

10.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata o al domicilio del destinatario quale risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

Nei casi in cui la legge non imponga una modalità di comunicazione, è possibile eseguire le comunicazioni con messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo del destinatario quale risultante dai libri sociali o con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 11) - QUOTE E LORO TRASFERIMENTO -

11.1 Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte. Tuttavia, in caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi - a terzi non soci - ai soci spetta il diritto di prelazione.

11.2 Il socio che intenda alienare, in tutto od in parte, la propria quota, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo, indicando le generalità complete dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni dell'alienazione, e l'Organo Amministrativo provvederà nei 15 (*quindici*) giorni successivi a darne comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita facendo pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione nei 60 (*sessanta*) giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'offerta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera quota offerta in vendita; tuttavia, in caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota offerta in vendita spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute. In ogni caso deve essere consentito al socio alienante di liberarsi di tutta la quota offerta in vendita.

Nei 15 (*quindici*) giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine sopra indicato, l'Organo Amministrativo comunicherà al socio offerente se il diritto di prelazione sia stato esercitato o meno. Nel primo caso comunicherà altresì al socio offerente i nominativi dei soci accettanti, la ripartizione tra gli

stessi della quota offerta in vendita, la data (*non oltre altri 30 (trenta) giorni*) e il luogo di stipula dell'atto di trasferimento.

11.3 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

11.4 Nel caso in cui il trasferimento originario sarebbe dovuto avvenire in forza di un negozio, per sua natura, senza corrispettivo o con corrispettivo infungibile, il prezzo della cessione, in mancanza di accordo tra le parti, sarà determinato in base all'attuale situazione patrimoniale della Società mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

11.5 Nel caso in cui il socio offerente riceva la comunicazione di mancato esercizio della prelazione, potrà trasferire la quota all'acquirente originariamente indicato nell'offerta di vendita, alle condizioni ivi riportate, entro 60 (*sessanta*) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di ciò la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione deve essere ripetuta.

11.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci, con le modalità di cui sopra, anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione o costituirla in pegno.

11.7 Il consenso scritto alla cessione, contestuale o preventivo, da parte di tutti gli altri soci, comporta la non applicazione del disposto presente articolo.

11.8 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari (*previa esibizione del mandato fiduciario*), non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11.9 Nei casi di cui all'articolo 2466 del codice civile, come ammesso dall'ultimo periodo del secondo comma di tale articolo, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte dei soci, la quota può essere venduta all'incanto.

11.10 In caso di inosservanza del disposto del presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

11.11 Il disposto del presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento di diritti di opzione da esercitarsi in sede di aumento del capitale sociale.

Art. 12) - RECESSO -

12.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

12.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo ai componenti dell'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, entro 30 (*trenta*) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

12.3 Il rimborso della partecipazione del socio receduto avverrà secondo quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'articolo 2473 del codice civile.

12.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Art. 13) - ORGANO AMMINISTRATIVO -

13.1 La Società può essere amministrata (*alternativamente*), su decisione dei soci da assumersi in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (*due*) o più membri, ovvero da più amministratori disgiuntamente o congiuntamente tra loro ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2475 del codice civile.

13.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci e sono rieleggibili.

13.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

13.4 Gli Amministratori resteranno in carica fino a morte, revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

13.5 L'Organo Amministrativo è tenuto al rispetto del divieto di non concorrenza previsto dall'articolo 2390 del codice civile.

13.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito; salvo quanto previsto al successivo punto **13.8**, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (*diversa dalla scadenza del termine*) ha effetto immediato.

13.7 Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare 1 (*uno*) o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

13.8 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Organo Amministrativo si intenderà decaduto; in tal caso, gli altri amministratori dovranno (*d'urgenza*) sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo e potranno compiere (*nel frattempo*) solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, elegge fra i propri membri il Presidente e, qualora lo ritenga necessario, il Vice Presidente. Gli stessi restano in carica per la stessa durata del mandato come Consiglieri.

14.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2475, quarto comma, del codice civile, salvo quanto disposto al punto **14.2.2**.

14.2.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; il procedimento deve concludersi entro 15 (*quindici*)

giorni dal suo inizio (*per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Società*) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione; tutti i documenti trasmessi alla Società, relativi alla formazione della volontà degli amministratori, devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

14.2.2 Su iniziativa del presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno 2 (*due*) amministratori (*formulata con avviso pervenuto alla Società entro ventiquattro ore dal ricevimento dei documenti relativi ad una delle procedure di cui al precedente punto **14.2.1***), il Consiglio di Amministrazione deve decidere in riunione collegiale.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- da almeno uno degli Amministratori in carica;
- dall'Organo di Controllo o da almeno uno dei suoi membri (*se collegiale*) o dal Revisore.

14.4 L'avviso di convocazione viene comunicato a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione (*ed all'Organo di Controllo o al Revisore, se nominati*), almeno 5 (*cinque*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore ad 1 (*un*) giorno prima di quello fissato dalla riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (*e l'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati*).

14.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

14.9 Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione, ad eccezione del caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di 2 (*due*) membri.

14.10 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di Legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio di Amministrazione.

14.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

● sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
● sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti.

Art. 15) - AMMINISTRATORI DELEGATI e PROCURATORI -

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad 1 (*uno*) o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile; le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile non possono essere delegate.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

15.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo (*se nominato*), almeno ogni 6 (*sei*) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

15.4 Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente punto **14.11**.

15.5 L'Organo Amministrativo può nominare, sostituire e revocare, 1 (*uno*) o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

15.6 L'Organo Amministrativo può - altresì - nominare, sostituire e revocare, institori, procuratori e mandatari (in genere), per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

15.7 Le cariche di Presidente (o Vice Presidente) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 16) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -

16.1 All'Amministratore Unico, al Consiglio di Amministrazione, ovvero ai più Amministratori in modo congiunto o disgiunto secondo quanto stabilito nell'atto di nomina, sono conferiti i più ampi poteri, salvi eventuali limiti contenuti nell'atto di nomina, per la gestione e per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società. Pertanto, tali organi potranno compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che la Legge riserva tassativamente ai soci e fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile.

Anche in caso di più amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione, i soci, in sede di nomina o successivamente, possono conferire loro poteri (*anche su specifiche materie*) da esercitare congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 17) - RAPPRESENTANZA LEGALE -

17.1 La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli amministratori congiuntamente o

disgiuntamente tra loro (*secondo quanto previsto nella nomina*) e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati, così come alle persone estranee all'Organo Amministrativo, e da questo designate, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Art. 18) - RIMBORSI E COMPENSI -

18.1 I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci; in caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, il relativo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

18.2 In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 19) - DECISIONI DEI SOCI -

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che 1 (*uno*) o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (*un terzo*) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'articolo 2479, secondo comma, del codice civile.

19.3 In deroga al disposto dell'articolo 2465, secondo comma, del codice civile, non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei 2 (*due*) anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

19.4 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile ed in ogni caso salvo quanto previsto dal quarto comma dello stesso articolo 2479.

19.5 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

19.6 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste dal presente Statuto (*fatte salve eventuali norme inderogabili di Legge*).

19.7 Il procedimento deve concludersi entro 30 (*trenta*) giorni dal suo inizio (*per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Società*) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

19.8 Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società, relativi alla formazione della volontà dei soci, devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

19.9 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20) - ASSEMBLEA -

20.1 In tutti i casi espressamente previsti dalla Legge oppure quando lo richiedono 1 (*uno*) o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (*un terzo*) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

20.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo (o in caso di sua impossibilità dall'Organo di Controllo, o in mancanza di quest'ultimo, da un socio) anche fuori della sede sociale, purché in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

Se nulla è detto nell'avviso di convocazione, quest'ultima deve intendersi convocata presso la sede sociale.

20.3 L'Assemblea viene convocata con comunicazione inviata almeno 8 (*otto*) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o, se inviata successivamente, ricevuta almeno 5 (*cinque*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo (o eventualmente tutti i luoghi audio e video collegati), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.4 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 21) - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO -

21.1 Possono intervenire in Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

21.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può non essere socio e può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 22) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA -

22.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore più anziano o da persona designata dalla maggioranza semplice del capitale presente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

22.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle loro deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

22.3 L'Assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

● siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

● sia consentito al Presidente dell'Assemblea (*anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza*) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

● sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

● sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;

● siano indicati nell'avviso di convocazione (*salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del precedente punto **20.4***) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 23) - QUORUM ASSEMBLEARI E VERBALIZZAZIONI -

23.1 Fatte salve eventuali norme inderogabili di Legge ed altre previsioni contenute nel presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

23.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge che dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 24) - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno.

24.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.

24.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi dell'articolo 2479 del codice civile, entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (*centottanta*) giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano o nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (*o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata*) le ragioni della dilazione. Il tutto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2364 del codice civile.

24.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio - dedotto un importo non inferiore al minimo previsto dalla Legge da destinare alla riserva legale, fino al limite di Legge - saranno ripartiti tra i soci, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo che i soci decidano speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero dispongano di mandarli (*in tutto o in parte*) all'esercizio sociale successivo.

Art. 25) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

25.1 Nei casi previsti dalla Legge, o qualora lo decida almeno la maggioranza del capitale sociale, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo o un Revisore.

25.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza, secondo quanto previsto al precedente punto **22.3**.

25.3 L'Organo di Controllo o il Revisore restano in carica per 3 (*tre*) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

25.4 L'Organo di Controllo e il Revisore esercitano altresì la revisione legale dei conti.

25.5 La Società, con decisione dei soci assunta di volta in volta, senza necessità di modifica statutaria, può stabilire che la composizione dell'Organo di Controllo sia monocratica o collegiale.

Art. 26) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

26.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla Legge. La liquidazione della Società sarà effettuata da 1 (*uno*) o più liquidatori. L'Organo Amministrativo contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento deve convocare l'Assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste dalla Legge, su quanto previsto dall'articolo 2487 del codice civile.

26.2 La Società, inoltre, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze previste dalla Legge; il tutto ai sensi degli articoli 2436 e 2487-ter del codice civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) - RINVIO -

27.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

* * * * *

ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO: NICOLA SCARDINO - MICHELE GAETANO ARTURO SCILLIERI - MARCO DE GIOVANNI - FRANCESCO PIO CARACCIOLO di MELISSANO (SIGILLO).

* * * * *

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, lì 1 dicembre 2022